

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO EPER PRESTAZIONI DI LOGOPEDIA E PSICOMOTRICITA' RIVOLTE AD UTENTI UFC SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA DI PRATO - periodo di validità dalla data di sottoscrizione del presente atto al 31.12.2027

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.del.....;

E

La, di seguito denominato Centro, codice fiscale, P.I. con sede legale in Prato, nella persona del suo Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

VISTI:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;

PREMESSO CHE

- la DGRT n. 1476 del 21.12.2018 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021", ha aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;

PRESO ATTO:

- che la Struttura è stata autorizzata al funzionamento dal Comune di Prato, ai sensi della normativa regionale vigente (autorizzazione n. del) e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 51/2009 con accreditamento n.,
- il soggetto gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - a) al gestore della Struttura non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - b) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
 - c) il Regolamento interno della Fondazione recepisce tutte le indicazioni previste nel L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i. "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento", il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di logopedia e psicomotricità, e prestazioni di logopedia e psicomotricità per utenti con disabilità intellettiva di origine genetica così come definite dalla DGRT n.1476/2019 ed indicate nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI), per l'ambito territoriale di Prato, per utenti minori di 18 anni in carico alla UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Prato.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni entro i tetti economici indicati agli utenti residenti nel territorio della Zona Distretto pratese.

L'onere di prestazioni rese ad utenti residenti al di fuori della Zona Distretto pratese, previa preventiva predisposizione e/o validazione del Progetto Riabilitativo Terapeutico Individuale Riabilitativo (PRTI), graverà sull'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito al quale la Struttura dovrà trasmettere regolare fattura.

Il volume economico delle prestazioni è così determinato:

a) logopedia e psicomotricità

- prestazioni ambulatoriali altro minori – tariffa €49,26
- prestazioni ambulatoriali gruppo minori – tariffa €17,41

b) logopedia e psicomotricità per utenti con disabilità intellettive di origine genetica

- prestazioni ambulatoriali altro minori – tariffa €49,26
- tetto massimo di spesa + IVA se dovuta:

anno 2024 : prestazioni ambulatoriali altro minori €.....
 prestazioni ambulatoriali gruppo minori €.....

anno 2025: prestazioni ambulatoriali altro minori €.....
 prestazioni ambulatoriali gruppo minori €.....
 anno 2026: prestazioni ambulatoriali altro minori €.....
 prestazioni ambulatoriali gruppo minori €.....
 anno 2027 (31 dicembre) prestazioni ambulatoriali altro minori €.....
 prestazioni ambulatoriali gruppo minori €.....

Le prestazioni ambulatoriali altro minori riguardano i seguenti codici diagnostici: IC10 – F80 – F82 – F83 – F88 – F89 – F90 – H90 – H91.

I progetti riabilitativi dovranno rispettare quanto nel PTRI prodotto dalla Struttura aziendale competente (UF SMIA Prato), per un massimo di 50 sedute annue comprensive di valutazione iniziale, di valutazione di esito, di attività rivolte ai genitori e alle istituzioni scolastiche ed educative.

I PTRI non sono soggetti a proroga, escluso quelli per utenti con disabilità intellettive di origine genetica. Saranno erogate solo le prestazioni esclusivamente erogate.

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

Per l'erogazione delle prestazioni la Struttura si avvale delle seguenti sedi:

.....

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per utenti minori di 18 anni dell'UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Prato le prestazioni dettagliate all' art. 1 e gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 1476 del 21.12.2018.

La Struttura per svolgere i propri compiti mette a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato nel rispetto del rapporto personale/utenza ed opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi Inoltre indicati al D.P.G.R. n. 90/R/2020 e s.m.i.

Tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti, la controparte intende promuovere ed assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale, facilitare l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale. L'ammissione dei pazienti nella Struttura è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla UFC SMIA di Prato, secondo la lista di attesa predisposta dal Direttore della Struttura o suo delegato sulla base di specifica diagnosi e sottoscritto dai familiari e da tutti i professionisti coinvolti, unitamente ai professionisti della Struttura.

Il piano di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto (abilità intellettive, comorbilità psichiatriche, capacità comunicative, relazioni sociali, competenze scolastiche acquisite).

La Struttura inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

L'accesso alla Struttura avverrà secondo la seguente procedura:

- l'utente viene preso in carico dalla UFC SMIA di Prato e viene sottoposto a valutazione multi professionale, viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica secondo quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione.

Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti del Centro e dalla famiglia.

La Struttura accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa e assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

La Struttura si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

La Struttura si impegna ad assicurare che i progetti riabilitativi rispettino quanto indicato nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale prodotto dalla struttura competente (UF SMIA), per un massimo di 50 sedute annue comprensive di valutazione iniziale, di valutazione di esito, di attività rivolte ai genitori e alle istituzioni educative e scolastiche. I PTRI non sono soggetti a proroga, escluso quelli per utenti con disabilità intellettive di origine genetica.

Eventuale variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA Prato.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

La Struttura si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad essa riconosciuti; è tenuto a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA di Prato e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate nel periodo di valenza contrattuale sono definite all'art.1.

All'interno del tetto finanziario di cui all'art.1 le Parti concordano che, stante il rispetto da parte della Struttura del rapporto personale/utenza ai parametri del Regolamento 90/R e s.m.i. per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate nelle strutture della Fondazione verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n.1476/2018 in base alla tipologia di trattamenti effettuati ed al numero di utenti, così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo e con le tariffe definite dal Dipartimento Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza.

Le Parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico della Struttura aziendale responsabile del PTRI.

La frequenza degli utenti per le prestazioni ambulatoriali dovrà risultare dal documento riepilogativo mensile delle presenze di cui al successivo articolo, firmato dal Responsabile della Struttura, verificato e sottoscritto dal Responsabile professionale dell'Azienda per il contratto, come specificato al successivo art. 6.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

I rendiconti dell'attività erogata dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà al Responsabile professionale del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale.

Il rendiconto mensile delle prestazioni ambulatoriali oggetto del presente accordo dovrà riportare l'elenco nominativo suddiviso nelle tipologie di prestazioni così come indicate all'art.1 del presente atto. I report riconosciuti sono quelli inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.7. per le prestazioni di cui alla DGRT n.1476/2018

I rendiconti devono essere inviati dalla Struttura entro il giorno 20 del mese successivo. Qualora non pervengano nei tempi sopra indicati il Responsabile amministrativo non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo che sarà comunicato dall'Azienda.

La struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

La Struttura aziendale competente provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

Infine secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Fondazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Struttura si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l'Azienda provvede a rendere disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.

ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE

La Struttura comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di

ognuno. L'elenco dovrà essere trasmesso in formato excel editabile ed in formato pdf. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità. La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo. La Struttura prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura sono a carico della Struttura stessa che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 11 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 le fatture dovranno contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).

Sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Centro, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Centro dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Centro per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Centro dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Fondazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- non rispetto di quanto indicato all'art. 67 del D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del D. Lgs n.490 del 08/08/1994;
- nel caso di sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- nei casi di sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 lett.c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amm.ne
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, la Struttura dovrà essere dotata di idonea copertura per la responsabilità civile per i danni arrecati a cose e persone, anche in caso di rivalsa da parte dell'Azienda, con idoneo massimale, copertura da mantenere per almeno 10 anni.

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge. Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 30-01-2024 e pubblicato sul sito aziendale nella voce “amministrazione - trasparente – disposizioni generali – atti generali”.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Prato.

ART. 19 – DECORRENZA e DURATA

La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2027.

Alla scadenza, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile prorogare il contratto per ulteriori sei mesi, verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART 20 – PERSONALE DELL'AZIENDA

Sono previsti momenti di verifica durante l'anno, da parte degli specialisti del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda, per la predisposizione/verifica dei PTRI di cui all'art. 2 del presente accordo contrattuale.

Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda, attraverso l'articolazione UFC SMIA di Prato, definisce modalità per assicurare alla Struttura il necessario supporto clinico agli utenti.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- Responsabile della gestione dell'accordo il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;
- Responsabile professionale i direttori competenti all'inserimento degli utenti nella Struttura afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- Responsabile dell'esecuzione e del monitoraggio dell'accordo il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato;

b) per la Struttura: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante,

.....

ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto consta di n. pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto, firmato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

per la

il Direttore SOS Procedure Amministrative privato
accreditato

il Rappresentante Legale

dott.ssa Biancarosa Volponi

.....

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)